

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO PASCOLIVO *PASCOLI ALTI IN LOC. BUSE TODESCHE*

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto.

Il presente Disciplinare tecnico – economico fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell'atto di concessione in uso del complesso pascolivo denominato *PASCOLI ALTI IN LOC. BUSE TODESCHE*, di proprietà del Comune di Scurelle, ubicato in C.C. Scurelle in località Val Campelle e insistente sulle particelle 115 e 116 del Piano di Assestamento dei beni silvo – pastorali del Comune di Scurelle, identificate catastalmente dalle pp. ff. 2061 porz., 2060 e 2059 in C.C. Scurelle, per una superficie pabulare totale lorda di approssimativi ha 86,00, questi ultimi soggetti alla legge 16.06.1927, n. 1766 e relativo regolamento – come richiamati dall'art. 1, co. 2 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 – e pertanto con natura di uso civico, per i quali giusta deliberazione di Giunta comunale n. ____ d.d. _____ è intervenuta sospensione del gravame medesimo per la durata di tre anni, eventualmente rinnovabili.

L'utilizzazione del complesso è considerata nel suo complesso di pascolo e bosco secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali; i diritti e le servitù inerenti il complesso pascolivo sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

Art. 2 Descrizione del pascolo.

Il fondo rustico denominato *PASCOLI ALTI IN LOC. BUSE TODESCHE*, per una superficie pabulare totale lorda di approssimativi ha 86,00, risulta composto dalle particelle 115 e 116 del Piano di Assestamento dei beni silvo – pastorali del Comune di Scurelle, identificate catastalmente dalle pp. ff. 2061 porz., 2060 e 2059 in C.C. Scurelle.

La superficie pabulare netta oggetto di concessione è pari ad approssimativi 68,8 ha.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna del pascolo.

Art. 3 Destinazione del pascolo (in relazione al bestiame alpeggiato).

Il complesso è destinato preferibilmente a ovini.

Art. 4 Durata della monticazione.

Il periodo di monticazione non può essere inferiore a 70 giorni. La durata massima è stabilita ai sensi dell'art. 14 del DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11), che vieta l'esercizio del pascolo nel periodo intercorrente tra il 1° novembre e il 30 aprile di ogni anno.

Il periodo di monticazione potrà pertanto di regola iniziare il 1° maggio e avere termine il 31 ottobre di ogni anno; in ogni caso la durata della monticazione non potrà essere inferiore a quella dichiarata in sede di offerta ed eventuali anticipi, ritardi o proroghe dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Il contratto è comunque stipulato per le intere annualità solari ricomprese nel periodo di concessione (2025-2027 con eventuale rinnovo per ulteriori tre annualità).

Art. 5 Determinazione del carico.

Il carico ottimale di bestiame è di 28 U.B.A. (unità bovine adulte), così determinabili:

- **Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.**
- **Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.**
- **Asini e altri ibridi interspecifici = 0,5 U.B.A.**
- **Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.**
- **Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.**
- **Ovini = 0,15 U.B.A.**
- **Caprini = 0,15 U.B.A.**

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

In ogni caso, il numero di UBA monticate non potrà mai essere inferiore a 27 UBA (0,4% della superficie pabulare netta) e superiore a 110 UBA (1,6% della superficie pabulare netta).

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'art. 23 del presente disciplinare.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora il fondo non venga caricato con il numero minimo di UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui in fondo non sia monticato il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati.

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, il complesso è destinato preferibilmente a ovini.

Art. 7 Condizioni igienico – sanitarie.

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento, deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale. Con riferimento alla stagione monticatoria corrente, il concessionario dovrà fare riferimento all'allegato A alla d.G.P. n. 385 d.d. 28.03.2024.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione).

Gli interventi manutentori ordinari della viabilità interna al complesso e degli eventuali manufatti di supporto ovvero attrezzature fisse che dovessero essere messe a disposizione, nello stato di conservazione in cui venissero consegnati e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà, tramite la Commissione di cui all'art. 23, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento).

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli previsti all'art. 11, da eseguirsi, in "conto affitto", direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di concessione.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 25.

Art. 10 Oneri generali a carico del concessionario.

Durante la gestione del pascolo, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione del pascolo dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 11 Oneri particolari del concessionario per la gestione del complesso.

Nella conduzione del pascolo il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) anche nel caso di pascoli non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va

preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicato il fondo e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;

- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- c) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e vanno sempre custoditi; l'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria;
- d) la legna occorrente ai bisogni della conduzione del pascolo può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli enti competenti; non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente: essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- e) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a garantire le manutenzioni ordinarie di cui all'art. 8 del presente disciplinare:
 - (omissis)
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei sentieri, di acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture nello stato di conservazione in cui gli stessi sono consegnati;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione di ogni manufatto o attrezzatura che sia stato messo a disposizione, ripristinandone lo stato di fatto e conservazione in cui lo stesso è stato consegnato;
- f) il concessionario dovrà garantire il corretto utilizzo dei pascoli, gestendo il bestiame secondo le specifiche tecniche del seguente art. 19, nonché rispettando pedissequamente le seguenti prescrizioni:
 - tutta la superficie di pascolo deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba; qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al concessionario eseguire lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui;
 - dovranno essere tagliate le piantine che invadono il pascolo e le piante ammoniacali dovranno essere falciate prima che abbiano maturato il seme e di nuovo a fine stagione, allo scopo di fiaccarne le capacità riproduttive;
 - le deiezioni degli animali dovranno essere distribuite su tutto il campivolo in modo uniforme, evitando la fuoriuscita sulla strada;
 - il pascolo degli animali dovrà essere sorvegliato con personale idoneo ed in numero adeguato in relazione al carico del pascolo;
 - è vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamento al cotico a causa del calpestio.

Art. 12 Oneri per la proprietà.

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro del pascolo, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome del fondo e l'avvertenza della presenza di animali al pascolo.

Art. 13 Responsabilità civili.

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 14 Durata della concessione.

La durata della concessione viene fissata in tre annualità, decorrenti dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2027.

A scadenza del poc'anzi citato termine la proprietà avrà la facoltà, a fronte di apposita istanza all'uopo dimessa dal concessionario, di rinnovare la concessione per il periodo di ulteriori tre annualità solari e conseguentemente fino al 31.12.2030.

Art. 15 Divieto di subconcessione.

E' espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 16 Cauzione.

A titolo cautelativo l'ente proprietario ha richiesto al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari all'importo di Euro 2.500,00.= a garanzia degli obblighi contrattuali, nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna del complesso ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 17 Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale del complesso.

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale del complesso è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio, nonché tenuto conto:

- delle caratteristiche del pascolo
- del periodo di monticazione
- dello stato dei fabbricati
- della presenza di servizi
- della comodità di accesso al pascolo
- del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo, da porre a base d'asta ai fini dell'aggiudicazione, è stabilito in € 2.500,00.=, esente IVA ex art. 10, comma 1, n. 8 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e deve essere corrisposto entro il 15 novembre di ogni anno.

In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 18 Generalità.

Il concessionario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle

prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio dovrà inoltre essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea in materia di Politica Agricola Comune e dalle disposizioni attuative della Provincia Autonoma di Trento finalizzate al sostegno dello Sviluppo Rurale, secondo la vigente programmazione.

Art. 19 Gestione degli animali al pascolo.

Tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il concessionario si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.

Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio e nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia, ecc.).

Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche; in queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario.

Art. 20 Integrazioni alimentari.

Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali; è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico del fondo.

Art. 21 Contenimento della flora infestante.

Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio; non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 22 Concimazione e gestione delle deiezioni.

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte dal bestiame a mezzo corretto pascolamento; in ogni caso, vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dal pascolo;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV

PROCEDURE

Art. 23 Commissione dell'Ente proprietario.

La Giunta comunale ha nominato una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna del pascolo, di cui fa parte un custode forestale.

La Commissione, oltre che al momento della consegna del bene e alla riconsegna dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno sul pascolo e precisamente uno in occasione del carico e uno in occasione dello scarico, per la redazione dei rispettivi verbali.

La Commissione ha il compito di riferire annualmente alla Giunta il suo operato, successivamente allo scarico del pascolo, nonché ogni qualvolta la Giunta stessa lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, nonché i controlli previsti dal successivo art. 26.

Art. 24 Consegna e riconsegna dei pascoli.

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, rappresentata dalla Commissione di cui all'art. 23, in contraddittorio con il concessionario, redige i verbali di consegna e di riconsegna del fondo, dai quali debbono risultare le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, in assenza di danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni necessarie, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali; degli stessi deve essere dato atto nei verbali di carico e scarico.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 Inadempienze e penalità.

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
<u>art. 4</u> Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 15,00 per ciascun giorno di anticipo/ritardo
<u>art. 5</u> Determinazione del carico	UBA alpeggiate in più o in meno <u>rispetto al limite di tolleranza fissato</u>	€ 40,00 per ogni UBA in difetto o eccedenza rispetto alla tolleranza del 10%
<u>art. 8</u> Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	da € 200,00 a € 500,00 per ogni inadempienza
<u>art. 19</u> Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 - 4	€ 200,00 per ogni inadempienza, salvo che questa riguardi il par. 4, nel qual caso la sanzione è di € 300,00
<u>art. 21</u> Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui al richiamato articolo	€ 200,00 per ogni inadempienza, salva ogni ulteriore responsabilità nelle competenti sedi in caso di utilizzo di diserbanti o disseccanti

Art. 26 Risoluzione per inadempimento e recesso.

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare, risolvere o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 23, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione; verrà altresì addebitata al concessionario recedente ogni ulteriore spesa od onere derivante

Allegato A al contratto rep. n. ____/Atti pubblici

dal recesso anticipato.

Art. 27 Clausole di risoluzione espressa.

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 26, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) fondo caricato con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- b) cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- c) pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.